

“Convenzione Bonus tariffa sociale”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno ____ il giorno.....del mese di in

Tra

Il Comune di, con sede in Vian., Cap.....codice fiscale, telefono..... fax.....indirizzo email....., rappresentato dal Sig., in qualità di.....di seguito denominato Comune

e

il CAAF.....con sede operativa ed amministrativa sita inn., C.F. e P.I., nella persona del proprio legale rappresentante nato adil C.F., tel., e-mail munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9 stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 co.4 D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAAF;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;

VISTO

- Che il DPCM del 5/12/2013 n. 159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economici dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- Che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPCM del 05/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del DPCM del 05/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio;
- Che l'INPS, ai sensi dell'art.11, comma 4 del DPCM del 05/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- Che ai sensi all'art. 10 comma 6 del DPCM del 05/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 comma 2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal DPCM del 05/12/2013 n. 159 e dall'art. 2 comma 2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Nel caso in cui il cittadino risulti già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione.

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- la compilazione e la stampa dei moduli ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
- trasmettere i dati alla piattaforma SGate (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe elettriche).
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF/ presenti sul territorio;

Art. 3 – Impegni del CAAF – Impegni del Comune di Serramanna

Il CAAF _____ per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, si impegna inoltre:

- di avvalersi di proprio personale all'uopo adeguatamente e puntualmente formato;
- curare l'apertura dei propri sportelli, presso la sede di Serramanna, secondo i seguenti concordati orari e _____ e comunque per almeno 2 (due) giorni alla settimana;

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;

- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;
- abilitare il CAAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Energia e Gas, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il CAAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema e dal Comune;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Serramanna da qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori e/o inadempienze commesse dal richiedente.

Art. 8 - Compenso

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune farà riferimento ai Rendiconti Economici annuali generati dal sistema SGATE nell'ambito del processo di Rimborso dei Maggiori oneri, da cui risulta il numero di domande rimborsabili ed il relativo importo, distinte per nuova domanda - domanda di rinnovo/variazione e per CAF che ha eseguito l'inserimento.

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso.

Il compenso viene definito in € 2,50 più IVA 22%, con adeguamento ISTAT annuale, per ogni pratica trasmessa dal CAAF alla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà altresì riconosciuto in caso di nuova domanda a fronte di errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Nessun altro compenso sarà invece dovuto in caso di nuova domanda a fronte di errori e/o inadempienze commesse dal CAF.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale/annuale.

Al CAF non saranno riconosciute somme per domande che risultano non rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal Sistema SGATE.

Il CAF provvederà emettere la fattura solo a fronte di espressa comunicazione del Comune, indicante l'ammontare del compenso e tutti i dati necessari ai sensi di legge ai fini della corretta compilazione della fattura stessa.

Art. 9 - Obblighi

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata di due anni a decorre da _____ e scadrà il _____; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori due anni se, allo scadere della stessa, non pervenga comunicazione di disdetta ad opera di una delle due parti.

ART. 11 – Controversie

Le controversie che dovessero sorgere relativamente all'attuazione del presente contratto e che non dovessero risolversi in via bonaria verranno demandate al competente Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Data ____/____/____

L.C.S.

Per il Comune:

Per il CAAF:
